



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

DELIBERA del Comitato di Gestione
Seduta del 27.06.2024
Direzione competente: OPE/AMM/AGE

OGGETTO: MODIFICA ATTO COSTITUTIVO SOCIETA' PARTECIPATA TARANTO PORT WORKERS AGENCY.

IL COMITATO DI GESTIONE

- Vista** la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i., che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSPMI);
- visto** il Decreto del Presidente dell'AdSP n. 35/2021 in data 22.03.2021 con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio per il quadriennio 2021-2025;
- visto** l'art. 4 del decreto legge del 29 dicembre 2016, n. 243, per come modificato con la legge di conversione del 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicato in GU Serie Generale n.49 del 28.02.2017;
- vista** la delibera del Comitato di Gestione 10/2017 del 19.06.2017 con la quale, ai sensi delle suindicate disposizioni, è stata disposta la costituzione della Società per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale per la durata anni tre in deroga all'art. 6 comma 11 dalla L.84/94 e secondo le norme recate nel TU in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs.vo 175/2016;
- visto** l'atto in data 08.09.2017 rep. 1234 con il quale, conformemente a quanto deliberato dal Comitato di Gestione, è stata costituita la società Taranto Port Workers Agency s.r.l. partecipata unicamente dall'AdSPMI, stabilendo all'art. 3 dello Statuto una durata di mesi 36 con termine sociale previsto per il 07.09.2020;
- visto** l'art. 11 bis del D.L. 30.12.2019, n. 162 convertito in L. 20.02. 2020, n. 8 che ha disposto la proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle Agenzie costituite ai sensi dell'art. 4 del D.L. 243/2016;
- vista** la delibera del Comitato di Gestione 09/2020 del 29.06.2020 con la quale, ai sensi delle suindicate disposizioni, è stata disposta la proroga di ulteriori 12 mesi della durata della società;
- visto** l'atto in data 08.09.2020 rep.2771 con il quale, conformemente a quanto deliberato dal Comitato di Gestione, è stata prorogata di ulteriori 12 mesi la durata della società con termine statutario fissato per il 07.09.2021;
- visto** l'art. 11, comma 6, del D.L. 31.12.2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26.02.2021, n. 21 che ha disposto la proroga di ulteriori 6 mesi della durata delle Agenzie costituite ai sensi dell'art. 4 del D.L. 243/2016 cit.;
- vista** la delibera del Comitato di Gestione 10/2021 del 14.07.2021 con la quale, ai sensi delle suindicate disposizioni, è stata disposta la proroga di ulteriori 6 mesi della durata della società;
- visto** l'atto in data 19.07.2021 rep. 3219 con il quale, conformemente a quanto deliberato dal Comitato di Gestione, è stato prorogato di ulteriori 6 mesi la durata della società con termine statutario fissato per il 07.03.2022;
- vista** la legge 30.12.2021, n. 234 che al comma 996, lettera a), dell'art. 1 dispone la sostituzione delle parole "cinquantaquattro mesi" con le parole "settantotto mesi", prorogando, per l'effetto, di ulteriori 24 mesi la durata delle Agenzie costituite ai sensi dell'art. 4 del D. L. 243/2016 cit.;

- vista** la delibera del Comitato di Gestione 03/2022 del 24.02.2022 con la quale, ai sensi delle suindicate disposizioni, è stata disposta la proroga di ulteriori 24 mesi della durata della società, con la previsione del termine sociale in data 7 (sette) marzo 2024 (duemilaventiquattro);
- visto** l'atto in data 03.03.2022 rep. 3495 con il quale, conformemente a quanto deliberato dal Comitato di Gestione, è stato prorogato di ulteriori 24 mesi la durata della società con termine statutario fissato per il 07.03.2024;
- visto** l'art. 8, comma 2 del D.L. 30.12.2023 n. 215 che dispone la sostituzione all'art. 4 del D.L. 29.12.2016, n. 243, delle parole "settantotto mesi" con le parole "ottantuno mesi", prorogando, pertanto, di ulteriori 3 mesi la durata delle Agenzie costituite ai sensi dell'art. 4 del D. L. 243/2016 cit.;
- vista** la delibera del Comitato di Gestione 02/2024 del 29.01.2024 con la quale, ai sensi delle suindicate disposizioni, è stata disposta la proroga di ulteriori 3 mesi della durata della società, con la previsione del termine sociale in data 7 (sette) giugno 2024 (duemilaventiquattro);
- visto** l'atto in data 09.02.2024 rep. 4311 con il quale, conformemente a quanto deliberato dal Comitato di Gestione, è stato prorogato di ulteriori 3 mesi la durata della società con termine statutario fissato per il 7 (sette) giugno 2024 (duemilaventiquattro);
- considerato** che, a mente del combinato disposto degli artt.2484 e 2487 c.c., stante l'avvenuta scadenza del termine di durata della società, occorrerebbe procedersi, ad opera dell'organo amministrativo, all'accertamento della causa di scioglimento e agli atti a essa conseguenti;
- considerato** che, tuttavia, è in corso di approvazione una disposizione normativa di proroga della durata dell'agenzia a tutto il 2024;
- il precitato provvedimento verrà inserito come emendamento in occasione della conversione in L. con modificazioni del DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60;
- considerato ancora** che l'immediata delibera di scioglimento e messa in liquidazione della suddetta società comporterebbe, nel caso in cui entro il 7 luglio 2024 dovesse intervenire l'auspicato provvedimento di proroga del termine di durata della società, l'obbligo di addivenire a ulteriore atto di revoca dello stato di liquidazione che, ai sensi dell'art.2487 ter c.c., avrebbe efficacia solo dopo 60 giorni dalla iscrizione della relativa delibera nel registro Imprese e sempre che i creditori anteriori non abbiano fatto opposizione; il tutto con un evidente aggravio della società, che non potrebbe ritornare con immediatezza al suo scopo lucrativo, dovendo, invece, permanere nel differente stato liquidatorio fino all'utile spirare del citato termine ex art.2487 - ter, c.c.;
- considerato inoltre** che in omaggio alla dottrina maggioritaria: la società si trova in stato di liquidazione ai sensi dell'art.2484, co.3, c.c. soltanto dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione degli amministratori che accertano la causa di scioglimento ex n.1 ... dell'art.2484 c.c., ovvero della deliberazione dell'assemblea dei soci nel caso di cui al n.6 del citato art. 2484 c.c.; che sino a quando la suddetta pubblicità non è stata attuata, ferma restando la responsabilità degli amministratori ed eventualmente dei sindaci ex.art.2485, la causa di scioglimento della società non produce alcun effetto. E' pertanto possibile, qualora si sia avverata una causa di scioglimento della società senza che sia stata pubblicizzata nel registro delle imprese, rimuovere la causa di scioglimento stessa senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'art.2487 ter c.c., poichè l'applicazione di tale ultimo articolo presuppone necessariamente che la società si trovi in stato di liquidazione per effetto di causa di scioglimento già pubblicizzata nel registro delle imprese. Ne consegue, pertanto, che, qualora sia decorso il termine di durata della società ex art.2484 c.c., n.1, senza che tale circostanza sia stata accertata e dichiarata dagli amministratori nel registro imprese, la società potrà modificare lo statuto prolungando il termine di durata già scaduto senza dovere prima revocare lo stato di liquidazione né dovere attendere il decorso dei termini di cui al comma 2 dell'art.2487 ter c.c.. (cfr. orientamenti del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie - massima J.A.11);

considerato, pertanto, che l'eventuale provvedimento legislativo di proroga della durata della società dovrebbe giungere, ove approvato, in un lasso di tempo verosimilmente breve (7 luglio 2024), che consente, per le ragioni suesposte, di sospendere l'assunzione della delibera di scioglimento della società in attesa di avere un quadro chiaro e definitivo;

letti ed applicati gli artt. 8 e 9 della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e s.m.i.;

visto il vigente regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

preso atto dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: componenti presenti n. 3 (tre); votanti n. 3 (tre); favorevoli: n. 3 (tre) contrari: nessuno; astenuti: nessuno;

DELIBERA

all'unanimità dei votanti,

di autorizzare il Presidente in qualità di rappresentante legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, socio unico della società Taranto Port Workers Agency s.r.l., a deliberare in assemblea straordinaria:

- ☐ nell'ipotesi in cui dovesse intervenire entro il termine del 07.07.2024 il provvedimento legislativo di proroga della società Taranto Port Workers Agency s.r.l., la modifica della durata del termine sociale, adeguandolo a quello che sarà legislativamente previsto;
- ☐ in subordine, ove non dovesse essere approvata, pertanto, la proroga del termine della società entro il più volte citato termine del 7 luglio 2024, lo scioglimento e la messa in liquidazione, con contestuale nomina di uno o più liquidatori, della Taranto Port Workers Agency s.r.l. ;
- ☐ di apportare allo statuto di che trattasi, tutte le modifiche necessarie, utili o semplicemente opportune, conferendogli, all'uopo, tutti i più ampi poteri senza che possano essergli eccepiti carenza di poteri, difetto di legittimazione o indeterminatezza di mandato, che si conferisce sin d'ora con promessa di rato e valido;
- ☐ di recepire nel prossimo Comitato di Gestione le decisioni nel merito assunte dall'Amministrazione.

Ai sensi dell'art.11 del Regolamento del Comitato di Gestione la presente delibera sarà pubblicata, a cura della Direzione Affari Generali e Internazionali dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale, in apposito elenco.

() f.to digitalmente*

Il Presidente

Prof. Avv. Sergio Prete

() f.to digitalmente*

Il Segretario Generale

Dott. Roberto Settembrini

() documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*